



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,  
ISTRUZIONE e FAMIGLIA

Servizio apprendimento permanente  
e fondo sociale europeo

istruzione@regione.fvg.it  
lavoro@certregione.fvg.it  
tel + 39 040 377 5206  
fax + 39 040 377 5250  
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 16352/LAVFORU del 16/06/2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Attività formative e non formative finanziate a valere sul POR FSE 2014/2020, sul PON IOG 2014/2020, su fondi nazionali e su fondi regionali, con esclusione dei percorsi di leFP, ITS e di quelli per l'accesso alle professioni regolamentate. Linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività. Sostituzione del documento approvato con decreto n. 13937/LAVFORU dell'21 maggio 2020.

#### Il Vice Direttore centrale

**Vista** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

**Visto** il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

**Vista** la Decisione della Commissione C(2014)4969 dell'11/07/2014 che ha approvato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia, di seguito PON IOG;

**Vista** la Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C(2014)4969 dell'11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

**Visto** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge Conversione in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

**Visto** il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 11 aprile 2020, 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" n. 1/PC del 1° marzo 2020, n. 2/PC del 13 marzo 2020, n. 3/PC del 19 marzo 2020, n. 4/PC del 21 marzo 2020, n. 5/PC del 25 marzo 2020, n. 6/PC del 3 aprile 2020, n. 7/PC del 3 marzo 2020, n. 8/PC del 7 aprile 2020, n. 9/PC dell'11 aprile 2020, n. 10/PC del 13 aprile 2020, n. 11/PC del 26 aprile 2020, n. 12/PC del 3 maggio 2020, n. 13/PC del 3 maggio 2020, n. 14/PC del 17 maggio 2020, n. 15/PC del 17 maggio 2020, n. 16/PC del 3 giugno 2020, n. 17/PC del 12 giugno 2020;

**Viste** le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'11 giugno 2020, prot. n. 20/96/CR1/COV19, e, in particolare, la Scheda tecnica Formazione professionale;

**Visto** il decreto n. 13937/LAVFORU del 21/05/2020 che ha approvato il documento con il quale viene fornito un quadro esaustivo delle modalità previste per la realizzazione, con modalità a distanza, delle attività formative e non formative finanziate a valere sul POR FSE, sul PON IOG, su risorse nazionali e su risorse regionali, con esclusione delle attività di IeFP, degli ITS e dei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate, a fronte e nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Ritenuto**, a seguito di quanto previsto dall'Ordinanza del 12 giugno 2020 e dalle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'11 giugno 2020, di provvedere alla modificazione del documento di cui al richiamato decreto n. 13937/LAVFORU del 21/05/2020 che viene sostituito dal documento costituente allegato 1 parte integrante del presente decreto;

**Ritenuto** di confermare le disposizioni ed indicazioni presenti nel decreto n. 2396/LAVFORU del 23 marzo 2020 come modificato con il decreto n. 2783/LAVFORU del 26 marzo 2020;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;

**Visto** il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 410 del 2 marzo 2018 con la quale il Vicedirettore centrale allora preposto all'Area istruzione, formazione e ricerca ed ora alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo è stato nominato responsabile dell'organismo intermedio per l'attuazione del PON IOG nella Regione Friuli Venezia Giulia;

### **Decreta**

- 1.** Secondo quanto indicato nelle premesse, è approvato il documento con il quale viene fornito un quadro esaustivo delle modalità previste per la realizzazione, con modalità a distanza, delle attività formative e non formative finanziate a valere sul POR FSE, sul PON IOG, su risorse nazionali e su risorse regionali, con esclusione delle attività di leFP, degli ITS e dei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate, a fronte e nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale costituisce allegato 1 parte integrante del presente decreto.
- 2.** Il documento di cui al punto 1 sostituisce il corrispondente documento approvato con decreto n. 13937/LAVFORU del 21/05/2020.
- 3.** Sono confermate le disposizioni ed indicazioni presenti nel decreto n. 2396/LAVFORU del 23 marzo 2020 come modificato con il decreto n. 2783/LAVFORU del 26 marzo 2020.
- 4.** Il presente decreto è adottato dal dirigente nella sua qualità Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione famiglia, di Autorità di gestione del POR FSE e di organismo intermedio del PON IOG

*Trieste, data del protocollo*

Il Vice Direttore centrale  
(dott.ssa Ketty Segatti)

**Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**  
**Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia**  
**Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo**

**Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni sulla gestione di attività formative e non formative nella fase emergenziale, finanziate dal POR FSE, dal PON IOG, da risorse nazionali e da risorse regionali.**

1. A seguito dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) e delle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione – da ultima l’Ordinanza n. 17/PC dell’11 giugno 2020, nonché delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, prot. n. 20/96/CR1/COV19, con il presente documento si fornisce il quadro generale delle modalità attraverso le quali possono essere realizzate le attività formative e non formative finanziate a valere sul POR FSE, sul PON IOG e da risorse nazionali e da risorse regionali.
2. Il presente documento:
  - a) è funzionale al principio generale che informa gli orientamenti che vengono assunti nel periodo di emergenza e che mirano a consentire comunque, attraverso le modalità in presenza o on line e fatto salvo il rispetto delle linee di condotta che vengono indicate, la prosecuzione delle attività formative e non formative ed al soddisfacimento del bisogno di apprendimento degli allievi e dei partecipanti;
  - b) intende fornire ai soggetti attuatori di attività formative e non formative (a titolo esemplificativo, i seminari ed il coaching) finanziate a valere sul POR FSE, sul PON IOG, su risorse nazionali e su risorse regionali, con esclusione delle attività di leFP, degli ITS e dei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate, indicazioni coordinate in merito allo svolgimento con modalità in presenza o a distanza delle attività medesime, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Il presente documento interviene in luogo di quanto indicato nel decreto n. 13937/LAVFORU del 21 maggio 2020 il quale, a propria volta, era intervenuto in luogo delle disposizioni di cui al decreto n. 1806/LAVFORU del 4 marzo 2020 e alle note del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo prot. n. 21127 del 9 marzo 2020 e prot. n. 21782 dell’11 marzo 2020. Le indicazioni di cui ai richiamati documenti valgono con riferimento alle attività realizzate dalla data successiva alla rispettiva uscita e fino alla data di approvazione del presente documento.
4. Le disposizioni del presente documento trovano applicazione sino a successivo atto che sarà adottato al termine dell’emergenza epidemiologica in corso

**A. Attività formative in presenza**

1. Ai fini del presente documento, con esclusione delle attività di leFP, degli ITS e dei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate, e sulla base di quanto indicato nella Ordinanza contingibile urgente del Presidente della Regione n. 16/PC del 3 giugno 2020, è consentito lo svolgimento anche in presenza delle attività di formazione professionale rivolte

ad adulti e finanziate a valere sul POR FSE, sul PON IOG e da risorse nazionali e da risorse regionali.

2. Lo svolgimento delle attività formative in presenza può avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dalle Linee guida approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate e quindi sostituite le linee guida approvate il 16 maggio 2020 e richiamate come allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali.
3. In particolare, lo svolgimento in presenza deve uniformarsi a quanto previsto dalla Scheda tecnica "Formazione professionale" delle richiamate Linee guida.
4. Con riferimento agli stage facenti parte di percorsi di carattere formativo ed ai tirocini extracurricolari, possono svolgersi in modalità in presenza nel rispetto di quanto previsto dalla Scheda tecnica "Formazione professionale" di cui al punto 3, con particolare riferimento all'ultimo punto della medesima Scheda tecnica.

## **B. Attività formative a distanza**

1. Le attività formative di cui al presente documento possono svolgersi con modalità a distanza con riferimento alle lezioni di carattere teorico.
2. Possono essere svolte con la modalità a distanza anche attività o esercitazioni di natura pratica per le quali viene meno la necessità dell'utilizzo di specifici laboratori didattici strutturati ed attrezzati (ad esempio nel settore dell'informatica, dei lavori d'ufficio, ecc..).
3. L'attività formativa a distanza può svolgersi con modalità sincrona o mista e trova applicazione con riferimento alle seguenti operazioni formative:
  - a) già avviate con le modalità tradizionali prima del periodo di emergenza COVID – 19 (23 febbraio 2020);
  - b) operazioni clone in attuazione di avvisi pubblici emanati dalle strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con richiesta di attivazione successivamente al giorno dell'approvazione del presente documento ed avviato durante il periodo di emergenza COVID – 19 (dal 23 febbraio 2020 fino al termine riconosciuto con ordinanze ministeriali);
  - c) già approvate, ammesse al finanziamento e recanti un numero di codice progetto, a seguito delle procedure di selezione svolte dalle competenti strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e avviate successivamente al giorno dell'approvazione del presente documento durante il periodo di emergenza COVID – 19.
4. L'attività sincrona (es. videoconferenza, webinar), viene conteggiata come ore di presenza. A tal fine si autorizza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento formazione, a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti. Il registro viene compilato nella giornata di svolgimento dell'attività on line da parte del docente o del coordinatore o del tutor; esso riporterà la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via ...".

5. L'attività MISTA si ha quando, oltre all'attività sincrona, vi sono ore di attività off line, in cui gli allievi/partecipanti, disconnessi dalla rete e in modalità individuale, sono impegnati autonomamente nella esecuzione di esercizi/test/prove somministrati dal docente durante la fase di connessione online, che sono oggetto di correzione e revisione in plenaria alla ripresa dei lavori di gruppo. L'attività consiste infatti nel somministrare all'allievo/partecipante la realizzazione di un compito individuale previa consegna delle risorse documentali per poi sistematizzare l'apprendimento attraverso il confronto a classe intera e/o in piccoli gruppi con il tutor e/o il coordinatore e/o il docente. Il tutor e/o il coordinatore e/o il docente rimane comunque sempre connesso e a disposizione per precisazioni o consulenze, individuali o di gruppo, in caso di necessità. In ogni caso, i momenti di avvio e di conclusione dell'unità didattica sono realizzati in plenaria e in modalità sincrona. A tal fine si autorizza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del "Regolamento formazione", a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti.

Il registro, che deve essere compilato secondo le medesime modalità indicate al punto 4), riporta la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via ...". Per l'attività off line la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti che hanno partecipato alla lezione con la seguente dicitura "effettuata in modalità off line per una durata di ... ore".

Le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma dei tempi riferiti alle seguenti attività/materiali didattici:

- a) risorse video prodotte dal docente o presenti su web (es. youtube.com): tempo di fruizione definito;
- b) assegnazione di un compito/elaborato da produrre da parte dell'allievo: tempo standard presunto di realizzazione definito dal docente.

La somma di a) e b) ai fini della compilazione del registro va arrotondata alla mezz'ora superiore.

6. La documentazione attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, nonché la reportistica delle attività svolte in modalità MISTA, viene sottoscritta dal docente o dal coordinatore o dal tutor del progetto e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.
7. Le lezioni, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale purché tracciati su schede vidimate. Tali schede possono essere costituite dai registri individuali in uso che devono essere vidimati, vengono tenuti dal soggetto attuatore, compilati dal docente o dal coordinatore o dal tutor secondo le modalità indicate al punto 4) e uniti al rendiconto che verrà consegnato ai competenti uffici regionali.
8. Solo qualora realizzabile, lo svolgimento degli stage o dei tirocini extracurricolari è consentito attraverso attività a carattere individuale da svolgere a distanza. Tali attività devono essere coerenti con il progetto formativo, funzionali all'elaborazione di un Project work da parte dello stagista e possono consistere in ricerche di documentazione on-line, studio di casi, consultazione manuali e altra documentazione tecnica, predisposizione di tabelle e testi,

attività on-line in collaborazione con il tutor aziendale e concordate con il tutor assegnato dal soggetto promotore.

In tali casi tutte le attività svolte a distanza verranno trascritte cronologicamente sul registro, che sarà controfirmato dallo stagista/tirocinante e dal tutor assegnato.”.

Rispetto a tale previsione si vogliono sottolineare due aspetti particolarmente rilevanti:

- a) è necessario ricordare la rilevanza delle parole “solo qualora realizzabile”. L’attuazione di parte dello stage attraverso Project work può avvenire esclusivamente in situazioni in cui il ricorso a tale modalità assicuri il rispetto delle finalità previste dall’operazione di riferimento e non pregiudichi il conseguimento, da parte dell’allievo, delle competenze previste dall’operazione stessa ed oggetto di valutazione, da parte della SRA, nella fase di selezione. Sarà pertanto cura del soggetto attuatore verificare con particolare attenzione il rispetto della suddetta raccomandazione;
- b) ove ricorra la fattispecie di cui al punto a), e non sia materialmente possibile la trascrizione sul registro dell’attività svolta in concomitanza con lo svolgimento del Project work, sarà cura del tutor riportarne cronologicamente le fasi di svolgimento in un apposito documento che sarà sua cura sottoscrivere, riportandone non appena possibile i contenuti nel registro ed accompagnando al rendiconto sia il registro che il richiamato documento.

### **C. Disposizioni di carattere trasversale per lo svolgimento di stage o tirocini extracurricolari**

1. L’avvio/riavvio degli stage o dei tirocini extracurricolari secondo la modalità in presenza o a distanza avviene sulla base dei consensi dello stagista o tirocinante, del soggetto ospitante e dell’ente formativo o soggetto promotore.
2. In caso di tirocini extracurricolari ordinari (non finanziati dalla Regione) il documento che accerta il consenso del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore:
  - a) qualora si tratti del riavvio di un tirocinio sospeso a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere allegato alla comunicazione di VARIAZIONE DURATA del tirocinio da inserire nel sistema di monitoraggio OPOC;
  - b) qualora si tratti di rientro in azienda di un tirocinio riavviato in modalità FAD il soggetto promotore comunica alla casella pec della direzione (lavoro@certregione.fvg.it) la modifica delle modalità di erogazione indicando nell’oggetto dell’e-mail il codice progetto assegnato dal sistema (OR ...) ovvero, nel caso in cui il promotore sia l’amministrazione regionale, procede alla conservazione del documento nel fascicolo di progetto.
3. In caso di tirocini extracurricolari finanziati dalla Regione (ad esempio tirocini realizzati nell’ambito di PIPOL 18/20 o nell’ambito del programma specifico n. 51/18), il documento che accerta il consenso del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore è trasmesso alla casella pec della Direzione (lavoro@certregione.fvg.it) la modifica delle modalità di erogazione indicando nell’oggetto dell’e-mail il codice progetto assegnato dal sistema (OR ...).
4. In caso di stage, il documento che accerta il consenso dello stagista, del soggetto ospitante e dell’ente formativo deve essere predisposto e sottoscritto dalle parti prima dell’avvio dello stage. Il documento:
  - a) deve essere predisposto su carta intestata dell’ente formativo;
  - b) deve fare riferimento al punto 25 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ulteriori misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – del 17 maggio 2020;

- c) deve essere conservato dall'ente formativo e trasmesso alla SRA in sede di presentazione del rendiconto.
5. Con riferimento sia agli stage che ai tirocini extracurricolari, deve essere altresì prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto ospitante circa l'adozione di misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate alle esigenze delle attività e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. La suddetta dichiarazione viene prodotta dal soggetto ospitante e resa al soggetto promotore che la conserva agli atti.
6. Con riferimento all'avvio di nuovi tirocini, la firma del progetto formativo ha la valenza di consenso delle tre parti coinvolte all'avvio del tirocinio stesso nella situazione vigente al momento. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al capoverso precedente è integrata come risulta dal modello allegato.
7. Per tirocini extracurricolari si intendono:
  - a) quelli relativi all'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017 sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'articolo 1 commi da 34 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  - b) quelli relativi all'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015 riguardante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione",  
con riguardo anche alle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari.
8. Nell'ambito delle professioni sanitarie, sono consentite le attività di stage dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzati ai sensi dell'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la individuazione delle figure e del relativo profilo professionale dell'operatore socio – sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" del 22 febbraio 2001.

#### **D. Esami finali delle attività formative**

1. Con riferimento allo svolgimento degli esami finali dei corsi di formazione nel periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19:
  - a) è autorizzato lo svolgimento in presenza degli esami finali dei corsi di formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla Scheda tecnica "Formazione professionale" delle richiamate Linee guida;
  - b) è autorizzato lo svolgimento con modalità on line degli esami finali. Gli esami finali in modalità on line si svolgono nel rispetto dell'articolo 10 del Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione



dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017.

2. Resta salvo, ai fini dell'ammissione degli allievi all'esame finale, il rispetto della soglia minima di presenza effettiva prevista dall'avviso di riferimento (di norma il 70% della durata complessiva dell'operazione). Nelle fattispecie di cui al presente documento il raggiungimento della soglia minima richiesta, e comunque il computo complessiva della partecipazione di ogni allievo, deriverà dalla somma delle ore di presenza desumibili dal registro di presenza.

#### **E. Ulteriori disposizioni**

1. Potranno essere rimborsate solo ed esclusivamente le attività effettivamente svolte e, pertanto, le ore di formazione non erogate, calendarizzate nelle giornate di sospensione, andranno recuperate entro un termine congruo che sarà definito con successivo atto.
2. Onde evitare un aggravio di attività amministrativa in carico ai soggetti attuatori e alla scrivente Amministrazione regionale, non è necessario procedere a richiedere la proroga del termine delle attività, considerando le attività stesse prorogate d'ufficio. Le possibili modifiche al calendario delle lezioni previste, derivanti dalla erogazione con modalità a distanza, saranno documentate con apposito documento da allegare al rendiconto della pertinente operazione e di cui ne costituirà parte integrante. Si precisa inoltre che la proroga dei termini di avvio delle attività formative per il periodo derivante dalla situazione di emergenza vale anche per quelle approvate e non ancora avviate, sebbene l'Avviso stabilisca che il mancato rispetto di tale termine comporti la revoca del contributo.
3. Ove ricorra il caso in cui il soggetto attuatore non risulti in possesso del registro di presenza vidimato, sarà cura dello stesso soggetto contattare gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia che assicura, su appuntamento, la presenza di funzionari in grado di svolgere l'attività di vidimazione.
4. Nell'ottica di favorire la più rapida normalizzazione nella realizzazione delle attività formative una volta conclusa la fase di emergenza epidemiologica, i soggetti attuatori delle attività formative possono gestire con modalità on line la fase di selezione degli allievi in relazione ad operazioni formative di cui risultano titolari e che non sono state ancora avviate. Lo svolgimento delle attività di selezione a distanza deve garantire i principi di tracciabilità descritti nei precedenti punti del presente provvedimento.

#### **F. Attività non formative**

1. In relazione alle attività non formative valgono le medesime indicazioni fornite in relazione alle attività formative.

<<<<<>>>>

Da ultimo si vuole affermare che il ricorso alla formazione a distanza costituisce uno strumento a cui viene fatto ricorso in via eccezionale, al fine di alleviare il blocco totale delle attività formative derivante dalle decisioni assunte a livello nazionale e regionale per contrastare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19. Peraltro tale esperienza, legata all'eccezionalità del momento, può divenire terreno di sperimentazione sull'applicazione di una modalità didattica, la formazione a distanza, su cui comunque l'Autorità di gestione intende investire in modo strutturato in relazione al prossimo periodo di programmazione 2021/2027.

Si ritiene pertanto che allo sforzo della struttura regionale di avviare nell'emergenza una modalità che si punta a fare diventare, su certi versanti, strategica, si accompagni un pari sforzo da parte dei soggetti coinvolti al fine condividere e sviluppare collaborativamente lo svolgimento di queste prime esperienze di formazione a distanza.